

REGIONE TOSCANA

Settore “Politiche di welfare regionale e cultura della legalità”

BANDO

per la presentazione di progetti per la sperimentazione delle GiovaniSì Factory

Art. 1 (Finalità del bando)

La finalità del presente bando è quella della promozione sul territorio toscano della sperimentazione delle GiovaniSì Factory così come definite dalle Linee Guida approvate con delibera 990 del 25/11/2013.

Art. 2 (Soggetti destinatari)

Possono presentare la propria candidatura al seguente bando tutti i soggetti del terzo settore come definiti dalle Leggi 266/91, 381/91, 383/00. In caso di presentazione di un progetto da parte di un gruppo di soggetti, dovrà essere individuato un soggetto capofila che rispetti i requisiti di cui al presente articolo. Tale soggetto sarà l'interfaccia con la Regione, riceverà il contributo regionale e sarà responsabile della rendicontazione economica. Dovranno altresì essere individuati i soggetti partner che partecipano all'azione progettuale con ruoli e modalità ben definiti

Art.3 (Obiettivi delle proposte progettuali)

Gli obiettivi da raggiungere delle proposte progettuali attraverso le GiovaniSì Factory sono:

- creare un format di attività/evento che preveda al suo interno momenti di promozione e informazione sulle azioni di GiovaniSì
- intercettare il maggior numero di giovani sul territorio con modalità innovative, creative ed originali che possono toccare anche ambiti e temi diversi rispetto a quelli principalmente trattati da GiovaniSì (musica, teatro, lettura, sport etc.);
- diffondere informazioni sul progetto regionale attraverso azioni di front-office e di animazione;
- coinvolgere i giovani del territorio nell'organizzazione e promozione delle attività previste;
- promuovere relazioni la valorizzazione del territorio circostante e le relazioni con gli altri presidi giovanili che vi operano con il fine di costruire azioni e attività congiunte;
- promuovere i valori dell'intergenerazionalità e dell'inclusione delle persone con disabilità.

Art. 4 (Requisiti di ammissibilità dei progetti)

I progetti ammessi saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

1. Deve esserci una compartecipazione del soggetto titolare con risorse proprie non inferiori a 5.000,00 euro;
2. Il soggetto titolare, o capofila, rispetta i requisiti di cui all'art. 2;
3. Il progetto ha durata annuale
4. La proposta progettuale deve prevedere almeno 10 eventi nel corso dei 12 mesi successivi all'avvio del progetto in cui l'ingresso dovrà essere libero e gratuito;
5. Deve essere individuato un luogo in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e che sia accessibile alle persone con disabilità con un'esplicita funzionalità in relazione alle attività, al contesto territoriale e agli obiettivi da raggiungere;

6. Deve essere nominato un responsabile del progetto under 25 (anche compiuti) che sarà formato ad hoc e presiederà lo spazio giovanile dove si svolgeranno le attività della GiovaniSì Factory per un totale di 15 ore settimanali (con gestione dell'orario da concordare con l'Ufficio Centrale di Giovanisì);
7. Ciascun soggetto, o capofila, può presentare, pena l'inammissibilità delle relative domande, un solo progetto;
8. Per la presentazione deve essere usato l'apposito schema allegato (Allegato B)
9. I progetti devono pervenire a firma congiunta del responsabile e del giovane responsabile del soggetto proponente, apposta per esteso e in modo leggibile; ad esse devono inoltre essere allegate le fotocopie dei documenti d'identità in corso di validità.

Il progetto non sarà considerato ammissibile quando la domanda:

- a. viene presentata da soggetti diversi da quelli previsti dall'art. 2;
- b. risulta presentata dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 9;
- c. non risulta debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dal giovane responsabile del soggetto che presenta il progetto.

Art. 5 (Valutazione dei progetti)

La valutazione dei progetti avrà ad oggetto i seguenti elementi:

1. l'aderenza fra lo scopo del progetto e le premesse individuate dalle Linee Guida approvate con DGR 990 del 25/11/2013 (min 0 punti – massimo 4 punti);
2. la rilevanza dei bisogni identificati sul territorio rispetto agli elementi prioritari delle Linee Guida approvate con DGR 990 del 25/11/2013 (min 0 punti – massimo 4 punti);
3. Coerenza del progetto rispetto alle azioni proposte, alle risorse ipotizzate e ai tempi previsti (min 0 punti – massimo 4 punti);
4. la previsione di utilizzo di modalità di valutazione (ex ante, in itinere ed ex post) adeguate agli obiettivi prefissati e al processo attuativo ipotizzato (min 0 punti – massimo 4 punti);
5. l'efficacia del piano di comunicazione proposto in relazione a tutti i soggetti interessati (min 0 punti – massimo 4 punti);
6. la previsione di metodologie d'intervento che evidenzino il coinvolgimento dei giovani nell'attuazione della attività progettuali (min 0 punti – massimo 4 punti);
7. il grado di interconnessione dell'intervento con il contesto sociale e con altri interventi già attuati dai presidi giovanili (o che sono rivolti ai giovani) del territorio di riferimento dell'azione progettuale (min 0 punti – massimo 4 punti);
8. il grado di sostenibilità della proposta progettuale nel medio-lungo termine (min 0 punti – massimo 4 punti).

Art. 6 (Commissione di valutazione dei progetti)

La valutazione delle proposte progettuali, ai fini della concessione del finanziamento, è effettuata, sulla base di una istruttoria tecnica assicurata dal Settore "Politiche di Welfare regionale e cultura della legalità", da una apposita commissione regionale composta da referenti della Direzione generale "Diritti di cittadinanza e Coesione Sociale".

Con successivo atto dirigenziale sarà nominata la suddetta commissione regionale.

L'istruttoria tecnica è finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 4 pena la non ammissibilità della domanda.

La Commissione valuta i progetti entro 60 giorni dalla data di scadenza della loro presentazione e l'iter procedurale si conclude con l'approvazione della graduatoria con decreto dirigenziale del Responsabile del settore "Politiche di Welfare regionale e cultura della legalità" entro ulteriori 30

giorni. La Commissione, in sede di istruttoria, può chiedere al soggetto proponente integrazioni o chiarimenti relativi alla domanda presentata ed alla documentazione allegata. Il soggetto è tenuto a fornire gli elementi richiesti entro e non oltre il termine di sette giorni lavorativi, pena la non ammissibilità della domanda.

Art. 7 (Modalità e tempi di presentazione)

Il progetto, redatto sull'apposito schema allegato (Allegato B) al presente bando, deve essere trasmesso entro il termine perentorio di 30 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale (BURT) tramite:

a) raccomandata con avviso di ricevimento, specificando sulla busta "*bando per la sperimentazione delle Giovanisì Factory*" intestata a: Regione Toscana – D.G. Diritti di Cittadinanza e Coesione – Settore "Politiche di Welfare regionale e cultura della legalità" Via di Novoli, 26 50127 Firenze. Allegare copia dei documenti d'identità in corso di validità. Al fine del termine di presentazione fa fede la data d'invio riportata sul timbro postale;

b) Posta Elettronica Certificata all'indirizzo: regionetoscana@postacert.toscana.it, utilizzabile esclusivamente per i possessori di casella di posta elettronica certificata indicando nell'oggetto: "*bando per la sperimentazione delle Giovanisì Factory*" Settore "Politiche di Welfare regionale e cultura della legalità.". Tutti i documenti devono essere inviati in formato PDF. Il progetto deve essere firmato mediante firma digitale o firma elettronica qualificata, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato oppure deve essere sottoscritta con firma autografata (per esteso in modo leggibile) acquisita mediante scansione e accompagnata dalla scansione di un documento di identità.

Non saranno ammessi a valutazione i progetti presentati con modalità diverse da quelle sopra indicate.

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle domande, né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art.8 (Approvazione graduatoria)

La Regione approva con decreto dirigenziale la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento sulla base degli esiti della valutazione.

La Regione provvede alla pubblicazione sul B.U.R.T. della graduatoria che sarà altresì consultabile sulla pagina dedicata del portale di Giovanisì (www.giovanisi.it).

La pubblicazione della graduatoria sul BURT vale come notifica per tutti soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni postali individuali.

Art. 9(Tempi di realizzazione dei progetti ammessi)

I progetti devono avere inizio entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria sul BURT.

Art.10 (Risorse)

Il contributo regionale per ogni singolo progetto è fissato in euro 20.000. E' richiesta una compartecipazione da parte del soggetto titolare pari a 5.000 euro. Verrà finanziato un progetto per ogni provincia.

L'erogazione del contributo è prevista con le seguenti modalità:

- Ø 50% dietro comunicazione dell'avvio del progetto per la fase di start up, tale contributo iniziale non può essere utilizzato per la ristrutturazione delle strutture ma per il personale e per l'acquisto di beni strumentali finalizzati all'organizzazione e promozione delle attività;
- Ø 40% dietro presentazione delle spese effettivamente sostenute che certifichino un importo pari al 50% del contributo assegnato al progetto, tale contributo è utilizzabile per l'organizzazione, la promozione e l'attuazione degli eventi e delle attività;
- Ø 10% a saldo, a conclusione dell'attività, su presentazione della seguente documentazione:

- rendicontazione complessiva delle spese sostenute (compresi i 5.000 euro di compartecipazione richiesta da parte del soggetto titolare);

- relazione di valutazione progettuale illustrativa dei risultati conseguiti dall'iniziativa, in particolare, rispetto alle finalità di informazione e/o comunicazione, al grado di partecipazione, disseminazione pubblica dei risultati ottenuti e del raggiungimento dell'obiettivo, evidenziando le eventuali criticità. Tale relazione dovrà altresì contenere indicatori di valutazione ex ante, in itinere ed ex post;

- materiale di diffusione e comunicazione prodotto.

Art. 11 (Attività di monitoraggio e controllo)

L'Amministrazione regionale potrà effettuare attività di monitoraggio, ispezione e controllo sia durante lo svolgimento delle attività del progetto che successivamente al suo completamento. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal soggetto beneficiario che costituiscono i presupposti necessari per l'adozione del provvedimento di concessione e di erogazione del contributo e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

Qualora i controlli evidenzino l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge o dal presente Avviso, ovvero la violazione di specifiche norme, l'Amministrazione procederà alla revoca del contributo.